

Ar2



Gianfranco Surace

# **L'insegnante di religione cattolica**

Status, idoneità e revoca

Seconda edizione

*Presentazione di*  
Annarita Ferrato





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXVII  
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.giacchinoonoratieditore.it](http://www.giacchinoonoratieditore.it)  
[info@giacchinoonoratieditore.it](mailto:info@giacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0403-3

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: maggio 2012  
II edizione: giugno 2017

Noi che parliamo e voi che ascoltate riconosciamoci come fedeli discepoli di un unico Maestro.

— SANT' AGOSTINO, *Serm.* 23,2



- 9 *Abbreviazioni e Sigle*
- 11 *Presentazione*  
di Annarita Ferrato
- 13 *Introduzione*
- 17 *Capitolo I*  
*Il ruolo del docente di Religione Cattolica nella missione educativa della Chiesa*  
1.1. Premessa, 17 – 1.2. Il *Munus Docendi* della Chiesa, 21 – 1.2.1. Fondamento teologico, 25 – 1.2.2. Fonti magisteriali, 27 – 1.3. L'IRC, differenze tra l'Intesa del 1985 e del 2012 sulla qualificazione professionale, 29.
- 37 *Capitolo II*  
*La natura dell'IRC: fonti canoniche, concordatarie, civilistiche*  
2.1. Premessa, 37 – 2.2. Le fonti canoniche, 38 – 2.2.1. Canone 804, 39 – 2.2.2. Canone 805, 46 – 2.3. Le fonti concordatarie, 47 – 2.4. Le fonti civilistiche: *status* giuridico dell'insegnante di Religione Cattolica, 51 – 2.4.1. Il diritto del docente di Religione Cattolica alla mobilità, 55 – 2.4.2. Il provvedimento di revoca, 59.
- 61 *Capitolo III*  
*La difesa della buona fama in caso di decreto di revoca*  
3.1. Il diritto alla buona fama: genesi della norma, 61 – 3.2. Un diritto naturale, 66 – 3.3. Un diritto soggettivo, 68 – 3.4. Il diritto alla buona fama e all'intimità nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, 71 – 3.5. Can. 220 e ordinamento sovranazionale e statutale, 72.
- 75 *Capitolo IV*  
*Dall'investigatio praevia alla revoca della missio canonica*  
4.1. Premessa, 75 – 4.2. L'impianto del processo canonico, 76 – 4.3. La prima fase del processo penale canonico: l'*investigatio praevia*, 78 – 4.3.1. La tutela della buona fama e dell'intimità nell'indagine previa, 80 – 4.3.2. La conclusione del-

l'indagine previa, 83 – 4.4. La normativa canonica sulla revoca del riconoscimento d'idoneità, 84 – 4.5. Giurisprudenza statutale relativa all'idoneità, 87.

### 93 *Conclusionione*

### 97 *Appendice*

D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751. Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 95

Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 106

Delibera n. 41 (3), 21 settembre 1990, *Riconoscimento e revoca della idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche*, 113

Deliberazione dello CEI (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma 6-10 maggio 1991) *circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche*, 115

Delibera approvata a maggioranza assoluta in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. *Riconoscimento della idoneità ad insegnare la religione cattolica al personale docente e di ruolo nelle scuole materne ed elementari*, 117

Conferenza Episcopale Italiana, *Insegnare Religione Cattolica oggi*. Nota pastorale sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 118

Legge 18 luglio 2003, n. 186, "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2003, 138

Sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato, 24 marzo 2000, 144

Sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, 24 gennaio 2003, n. 2803, 149

Sentenza del Consiglio di Stato, 14 aprile 2009, n. 2262, "IRC e giudizio di idoneità da parte dell'ordinario diocesano", 160

### 169 *Bibliografia*

## Abbreviazioni e sigle

A.A.V.V.	Autori Vari
AAS	Acta Apostolicae Sedis
art.	articolo
can. / cann.	canone / canoni
CCEO	Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
CIC 1917	Codex Iuris Canonici (1917)
CIC 1983	Codex Iuris Canonici (1983)
Cost. Ap.	Costituzione Apostolica
Cfr.	Confronta
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
Esort. Ap.	Esortazione Apostolica
IdR	Insegnante di Religione
IRC	Insegnamento Religione Cattolica
L.	legge
n. / nn.	numero / numeri
NCEI	Notiziario Conferenza Episcopale Italiana
op. cit.	opera citata
p. / pp.	pagina / pagine
prot.	protocollo
sent.	sentenza
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
trad. it.	traduzione italiana
vol.	volume



## Presentazione

La scuola si trova oggi a dovere affrontare una sfida molto complessa, che riguarda la sua stessa natura e i suoi obiettivi. Essa, infatti, ha il compito di trasmettere il patrimonio culturale elaborato nel passato, aiutare a leggere il presente, far acquisire le competenze per leggere il futuro, concorrere, mediante lo studio e la formazione di una coscienza critica, alla formazione del cittadino e alla crescita del senso del bene comune [...] Occorre investire, con l'apporto delle diverse componenti del mondo scolastico, ecclesiale e civile, in una scuola che promuova, anzitutto, una cultura umanistica e sapienziale, abilitando gli studenti ad affrontare le sfide del nostro tempo [...] Al raggiungimento di questi obiettivi può dare un qualificato contributo il *docente di religione cattolica*, che insegna una disciplina curriculare inserita a pieno titolo nelle finalità della scuola [...] rappresentando una forma di servizio della comunità ecclesiale all'istituzione scolastica<sup>1</sup>.

L'attuale *status* giuridico dell'insegnante di religione in Italia è delineato da un complesso sistema di norme civili e canoniche, e da un fitto intreccio di prerogative dell'autorità ecclesiastica e di competenze dei pubblici poteri.

Spesso anche la giurisprudenza costituzionale, civile e soprattutto amministrativa è stata chiamata a risolvere alcuni nodi problematici della materia in esame, sia prima sia dopo la riforma operata con la legge 186/2003 che ha disciplinato appunto lo stato giuridico degli insegnanti di religione.

All'esame della giurisprudenza sono state poste questioni relative all'attestato di idoneità rilasciato agli insegnanti dalla competente autorità ecclesiastica. A tale riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza del 22 ottobre 1999, n. 390, ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'impianto normativo secondo il quale, considerando la peculiarità dell'insegnamento della religione, impartito in conformità alla dottrina della Chiesa, l'idoneità degli insegnanti deve essere rico-

---

<sup>1</sup>CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Educare alla vita buona del Vangelo*, 04.10.2010, in «www.chiesacattolica.it» (06.02.2012), p. 28, nn. 46-47.

nosciuta dall'Autorità ecclesiastica e la loro nomina è disposta dall'autorità scolastica d'intesa con essa.

Richiamando tale pronuncia si è espresso il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6133/2000; tale decisione, condivisa anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite n. 574/2002, è stata successivamente ribadita da varie pronunce dei Tribunali amministrativi.

Compete all'Ordinario del luogo, infatti, nominare e approvare per la propria diocesi gli insegnanti e rimuoverli o esigere che siano rimossi qualora ciò sia reso necessario per motivi religiosi o morali, a norma del can. 805 CIC 1983.

Ne deriva che la valutazione sull'idoneità dei docenti spetta all'Ordinario del luogo e non si esaurisce al momento della nomina ma riveste carattere permanente.

In ogni caso il rifiuto o la revoca devono avere una giusta causa e la prudenza dell'Ordinario del luogo in caso di notizie giunte su un comportamento arbitrario di un determinato docente di religione, impone il dovere di evitare la lesione della buona fama, in modo particolare nella fase dell'investigazione previa.

Gli aspetti sopra evidenziati hanno suscitato l'interesse dell'Autore del presente volume che, con grande passione e intelligenza, ha intrapreso un puntuale lavoro di ricerca, operando un pregevole lavoro di sintesi e rielaborazione critica, offrendo così al lettore, e agli insegnanti di religione in modo particolare, un agile strumento per conoscere e comprendere i fondamenti del loro *status*, in uno con le tutele apportate dall'ordinamento canonico e da quello civile.

ANNARITA FERRATO

## Introduzione

Con l'entrata in vigore della legge 18 luglio 2003, n. 186, "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", l'insegnante di religione cattolica ha acquisito i diritti e i doveri di ogni docente dipendente dello Stato, opera nel contesto scolastico in collaborazione con gli altri colleghi per perseguire le finalità educative.

L'insegnante di religione cattolica, per svolgere la sua professione, ha bisogno di due elementi giuridici indispensabili per svolgere la sua funzione docente: il decreto di idoneità concesso dall'Ordinario del luogo e la nomina d'intesa fra l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile, ossia il dirigente scolastico.

Mediante il decreto di idoneità, il docente è in rapporto di comunione con la comunità ecclesiale di appartenenza che a suo nome svolge il proprio servizio nella scuola<sup>1</sup>.

L'IdR è oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana<sup>2</sup>.

Da queste considerazioni si può comprendere che il docente di religione cattolica acquisisce una dimensione duplice: una prima dimensione esterna in cui gli IdR hanno la responsabilità e il compito di trasmettere i contenuti cristiano-cattolici che sono presenti da tempo immemore nel nostro Paese.

Costituiscono le nostre radici culturali, morali e tradizionali che concorrono al pieno sviluppo dell'individuo e della società nei suoi diversi aspetti; e una dimensione interna alla Chiesa, mediante il CIC 1983, il cui can. 804, § 2, sancisce che gli IdR siano eccellenti nella dottrina, nell'abilità pedagogica e nella testimonianza cristiana.

---

<sup>1</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota Pastorale, *Fare pastorale della scuola oggi in Italia*, 06.06.1990, in *Notiziario CEI* 8 (1990), p. 20, n. 22.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 20, n. 22.

Si descriverà il ruolo del docente di Religione Cattolica che partecipa pienamente alla missione educativa della Chiesa; attraverso la sua professionalità, fa scoprire all'alunno la bellezza della dimensione religiosa come cammino personale, essendo il lavoro degli IdR caratterizzato dal fatto di porre al centro l'uomo creato a immagine di Dio.

Seguirà una riflessione sulla missione educativa attraverso l'esame di alcuni canoni presenti nel Libro III del CIC 1983.

La natura dell'insegnamento della Religione Cattolica emerge attraverso l'analisi delle fonti canoniche, concordatarie e civilistiche in particolare si evidenziano l'iter del riconoscimento dell'idoneità e la revoca della stessa da parte dell'Ordinario del luogo attraverso l'analisi delle norme canoniche, fino alla legge 186/2003 che norma lo *status* giuridico dell'IdR, che permette agli insegnanti a cui è stata revocata l'idoneità di non perdere il posto di lavoro (qualora ci fossero i titoli previsti a norma di legge), attraverso la mobilità professionale (comma 3 dell'articolo 4 della l. n. 186 del 18 luglio 2003).

La prudenza dell'Ordinario del luogo, in caso di notizie giunte su un comportamento arbitrario di un determinato docente di religione, richiama il dovere di evitare la lesione della buona fama, in modo particolare nella fase dell'investigazione previa, prima di procedere alla revoca della *missio* canonica prevista dal can. 805.

Si analizzerà il can. 220, il diritto alla buona fama in caso di decreto di revoca, la sua genesi, com'è stato previsto nel CIC '17 e nel CIC'83 e la sua legittimità. Già prima del Concilio Vaticano II il Magistero pontificio aveva considerato che ogni essere umano è persona quindi soggetto di diritti e doveri.

Nell'Enciclica *Pacem in terris* va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona dotata d'intelligenza e di volontà libera quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono dalla sua stessa natura, diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili.

Per questo si è sentito la necessità di includere la tutela dei diritti della persona nell'ordinamento canonico.

Il can. 220 esprime la tutela dei diritti riconosciuti formalmente da altri documenti, primo fra tutti la "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", dalla "Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo" e nell'ordinamento statale italiano dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Con riferimento al provvedimento di revoca (per giusta causa) che si riconduce nell'ambito del diritto-dovere di vigilanza che grava sull'Ordinario diocesano (can. 804, § 1), partendo dall'analisi della funzione dell'indagine previa, si analizzeranno i contenuti del canone 220 del CIC trattando sistematicamente l'applicazione in caso di processo penale canonico, evidenziando la loro importanza e la loro centralità all'interno dell'ipotesi di revoca della idoneità dell'insegnante di Religione Cattolica.